



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Ordinanza Sindacale n° 12 del 18/02/2020

OGGETTO: DISCIPLINA DEL TRANSITO VEICOLARE PER LA GIORNATA DEL 25 FEBBRAIO 2020 DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 17.00, IN OCCASIONE DELLA SFILATA DEI GRUPPI IN MASCHERA AL CENTRO.

SINDACO

VISTO il programma del carnevale 2020;

CONSIDERATO che i gruppi in maschera nel pomeriggio del 25 febbraio 2020, scenderanno dalla Via Roma e Garibaldi, e che le stesse con il sosta dei veicoli, ostacolerebbero il loro passaggio;

CHE per i motivi di cui sopra, si reputa opportuno vietare la sosta a tutti i veicoli sulla Via Roma e Garibaldi;

RITENUTO, altresì, al fine della salvaguardia delle persone che assisteranno all'evento, chiudere al transito veicolare la parte di Via Garibaldi che circoscrive la Piazza Kennedy, ove sfileranno i gruppi in maschera;

VISTO il D.L. 30 aprile 1992, n. 285, Codice della Strada e ss.m.i.;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, N. 495, Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e ss.m.i.;

O R D I N A

Per la giornata del 25 febbraio 2020 dalle ore 14.00 alle ore 17.00 e comunque sino al termine della sfilata;

1. Il divieto di sosta su tutta la Via Roma e Via Garibaldi;
2. Il divieto di accesso e di sosta dei veicoli in Piazza Kennedy, provenienti dalle Vie Roma, Mameli, Trieste I[^] e Monte Grappa;
3. Il doppio senso di circolazione in Via Trieste I[^] e il divieto di sosta ambo i lati, nel tratto compreso tra gli incroci di Via Pergola sino all'innesto con la Via Monte Grappa;
4. I veicoli provenienti dalla Via Monte Grappa proseguiranno per la Via Trieste I[^], ove per questo evento, è stato predisposto il doppio senso di circolazione;
5. I veicoli potranno sostare nell'ampio parcheggio di Via Garibaldi sede del mercato;
6. Per i trasgressori, troveranno applicazioni le sanzioni previste dall'art. 7 del C.D.S.;
7. Tutti gli Agenti di cui all'art. 12 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285, sono incaricati alla esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

1. Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet www.comune.casteldijudica.ct.it.
2. Di inviare copia della presente ordinanza al Comando di Polizia Locale e al Locale Comando Stazione dei Carabinieri.
3. Il personale dell'Ufficio Tecnico, provvederà alla sistemazione della segnaletica stradale mobile occorrente per la chiusura delle strade.

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale o, in

alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9
del DPR 1199/1971.

Il Comandante della P.L.
Cap. Filippo Pesce

Castel di Iudica, 18/02/2020

Sindaco
STRANO RUGGERO / ArubaPEC S.p.A.